

TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE LAVORO

* * *

MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

Il Com./te **Fabrizio** [redacted] ed
ivi residente [redacted] e difeso dall'Avv. Marzio Piselli del Foro
di Pisa (C.F.: PSLMRZ60C31F402I; mail: avvpriselli@virgilio.it; PEC:
marzio.piselli@avvocatopec.it; Fax: 0503151172), elettivamente domiciliato presso il la
casella Pec, domicilio digitale, marzio.piselli@avvocatopec.it come da mandato in calce al
presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere ivi le comunicazioni di Cancelleria.

premette quanto segue

* * *

Il comparente - dipendente della [redacted] A. dal lontano [redacted] 99, ove svolge
mansioni quale Comandante di rimorchiatore - ha ricevuto notifica, nel corso del mese di
Agosto 2019, di un ricorso *ex art. 414 c.p.c.* con pedissequo decreto del Giudice del Lavoro
di Livorno, Dott.ssa F. Manfrè, con il quale veniva fissata la prima udienza per la
comparizione delle parti e la discussione della presente causa per il 18.12.2019, ore 10,30.

L'atto ed il provvedimento erano stati inoltrati alla notifica a cura della [redacted]
[redacted] che aveva adito il Tribunale, Sezione Lavoro, per sentir dallo stesso << *accertare e
dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione pari a quattro giorni
irrogata al sig. Fabrizio [redacted] per le ragioni esposte in fatto e in diritto nel presente
ricorso; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio*>>.

Seguivano richieste istruttorie basate sulla produzione documentale e sulla richiesta di
ammissione di testimonianze sulle circostanze di cui al Ricorso. Venivano indicato 5 testi.

Inoltre, la ricorrente si riservava il << *diritto di ulteriormente integrare le sopraesposte
difese (anche attraverso memorie autorizzate) a seguito di eventuali deduzioni e/o
contestazioni avversarie e/o differenti ricostruzioni dei fatti*>>.

Seguiva, altresì, la produzione di 14 documenti.

La narrativa del ricorso – dopo l'esposizione dell'attività di rimorchio svolta dalla [REDACTED] S.p.A. – prendeva le mosse da una descrizione suggestiva ma del tutto infondata dei fatti occorsi il 24 Giugno 2019 che avevano visto il Com./te [REDACTED], dipendente della società da oltre vent'anni con una esemplare carriera alle spalle, del tutto privo di precedenti disciplinari, descritto come un violento alcolizzato.

La Società indugiava nella sua errata ricostruzione degli avvenimento, quindi, vediamo come, in realtà, questi si son succeduti nella realtà.

* * *

A) Necessario antefatto da cui partire per inquadrare la vicenda; B) Gli errati accertamenti del tasso alcolemico; C) La smentita degli accertamenti medesimi con uno eseguito dalla Polstrada; D) Sintesi del procedimento disciplinare, irrivalenza dello stesso, nonché nullità della sanzione; E) Inesistenza della condotta sanzionata alle luci delle precedenti considerazioni ed all'esame del CCNL nonché di altra normativa; F) Riflessioni.

* * *

A) Il necessario antefatto da cui partire per inquadrare la vicenda.

La domenica del 23.6.2019, il Com/te [REDACTED] ed il suo equipaggio – normalmente impiegati sul r/re ANTIGNANO – svolsero il loro turno di lavoro (ore 6:00 – 18:00) su un'altra unità, il r/re TITO NERI.

L'ANTIGNANO, infatti, era “fuori servizio” per gravi problemi ai propulsori (sarebbe poi rientrato in uso solo nel mese di Novembre 2019).

Nel tardo pomeriggio della stessa domenica, quasi sul finire del turno di lavoro, il Com/te Boccini mentre stava sul r/re TITO NERI, dopo essersi consultato con il Direttore di Macchina, sig. Marco [REDACTED], decise di telefonare all'Ufficio Operativo (cd. “Torretta”) chiedendo la cortesia di poter navigare, il giorno seguente - cioè il 24.6.2019 - su altra unità con minori “problemi”, insomma, su un r/re un po' più sicuro del TITO NERI anche al fine di dare un miglior servizio all'utenza portuale (cfr. **docc.1- 4** “Segnalazioni di Avaria” e note su “Brogliaccio Macchina”, relative al periodo di stretto interesse in causa).

Ora, come appare, la [REDACTED] - dopo quello civile e penale – intende aprire un altro fronte per indebolire, economicamente e moralmente, il Com/te che, peraltro, anche qui intende far valere le proprie fondate, valide, ragioni di tutela.

Tutto ciò premesso e considerato, quindi, il comparente, Com/te Fabrizio [REDACTED] rappresentato e difeso come in epigrafe, precisa le proprie

conclusioni

Voglia il Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro - valutata la fondatezza di quanto esposto in narrativa ed in accoglimento delle argomentazioni svolte e delle osservazioni e deduzioni avanzate ed articolate, previ i provvedimenti preliminari (di cui si fa istanza) per la fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti ed all'esito di detta comparizione e dell'eventuale, occorrenda istruttoria di cui in appresso – voglia:

In via preliminare: disporre l'incasellamento di termini offensivi usati dalla F.lli [REDACTED] A. nei confronti del Com/te [REDACTED] quali <<ebbrezza>> e/o <<alterazione>> e/o <<alterato>> e/o <<ubriachezza>> e/o <<ubriaco>> e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] A. ad un risarcimento – anche in misura simbolica – in favore del [REDACTED] medesimo o direttamente della COSMAR (Comitato difesa dignità Marittimi) di Genova;

1.- Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'arbitrarietà (sia con riferimento ed in violazione della normativa collettiva del settore che per violazione dei principi generali del diritto, nonché, tra l'altro, degli artt. 1175, 1375 e 2106 c.c. e/o di ogni altra norma che rilevi nella fattispecie) della sanzione disciplinare comminata al resistente in giudizio, Com/te Fabrizio [REDACTED], in quanto del tutto immotivata ed ingiusta, e con evidenti riflessi e ricadute in negativo sia sotto l'aspetto ed il profilo professionale che sul piano personale del Com/te;

2.- Per l'effetto condannare la ricorrente società ad annullare in toto la arbitraria ed illegittima sanzione irrogata ed a rimuoverne le conseguenze economiche e giuridiche;

3.- Con vittoria di spese, competenze professionali, Cnpa ed accessori di legge.

* * *

In via Istruttoria si producono: 1.- copia pagina del 21.5.2019 – 17.8.2019 “Segnalazioni di avaria”; 2.- copia pagina del 25.6.2019 – 25.7.2019 “Brogliaccio di Macchina”; 3.-



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfre ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2019 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. PANDUCCIO MATTIA,
dell'avv. VAUDO DAMIANO e dell'avv. SORDA GIUSEPPE SAVERIO

Parte ricorrente

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PISELLI MARZIO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] convenuto in giudizio [REDACTED] Fabrizio per vedere accertata e dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pari a 4 giorni intimatagli in data 28.6.2019-2.7.2019 perché trovato, in data 24 giugno 2019, positivo all'alcol test durante l'orario di lavoro.

Costitutosi in giudizio [REDACTED] Fabrizio ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando in punto di fatto che: al momento dell'accesso al rimorchiatore su cui gli era stato comandato di lavorare dell'Ing [REDACTED] e del comandante [REDACTED] si trovava effettivamente in uno stato di alterazione determinato non da sostanze alcoliche ma dalle condizioni di manutenzione del rimorchiatore stesso e dalla scoperta di una discordanza tra i dati del brogliaccio di macchina e del Giornale Nautico, segno evidente della "preordinata volontà di far apparire l'esecuzione di test di funzionalità del r/re in realtà MAI eseguiti" (pag 4 ricorso); una volta eseguiti i due test alcolemico il dott. [REDACTED] non gli ha mostrato il display dell'apparecchio diagnostico, presentandogli due certificati di inidoneità con relative stampe dell'alcoltest, certificati che ha provveduto a sottoscrivere, pur privo degli occhiali da vista, precisando di aver mangiato due caramelle al mentolo poco prima; solo dopo la sottoscrizione, ed indossati gli occhiali, si è reso conto che l'ora riportata sul test e sulla relativa stampa non corrispondeva a quella reale; successivamente, alla presenza dello stesso [REDACTED] si è sottoposto a test alcolemico da parte della Polstrada con esito negativo; parimenti esito negativo ha avuto il (terzo) test effettuato con l'apparecchio già utilizzato dal medico aziendale, che gli ha consegnato un ulteriore certificato di inidoneità alla mansione.

La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.



Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della sanzione irrogatagli "con riguardo alla contraddittorietà dell'accertamento dei fatti presunti come costituenti l'illecito; nonché circa la mancanza di specificità della presunta mancanza".

Tale motivo di doglianza è infondato in quanto dalla lettera di contestazione disciplinare ben si comprende qual è l'addebito mosso al lavoratore e quali sono gli elementi di fatto su cui si fonda, tanto che il [REDACTED] ha potuto ampiamente argomentare le proprie difese anche nel corso del presente giudizio (oltre che durante il procedimento disciplinare).

In secondo luogo parte resistente deduce l'insussistenza del fatto contestato in quanto l'art 7 CCNL Marittimi non prevede alcuna sanzione disciplinare in caso di alterazione alcolica/ubriachezza del lavoratore, alterazione che nel caso di specie non è neanche in astratto sussistente atteso che non è stato superato il tasso di 0,50 g/l previsto dal Cod. della Strada.

Sul punto si rileva che, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, il CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 3) all'art 7 comma 4 lett. d) espressamente punisce con la sospensione fino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione il fatto di "prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione".

Tuttavia dalla documentazione versata in atti è evidente che il [REDACTED] non fosse in uno stato di ubriachezza (stante il non elevato livello di alcol asseritamente rilevato al momento del doppio controllo di cui alla contestazione disciplinare e del documentato esito negativo del test eseguito dalla Polstrada neanche un'ora dopo tale controllo) ma al più in uno stato di alterazione che non appare univocamente riconducibile all'uso di sostanze alcoliche.

Sul punto si osserva in primo luogo che i membri dell'equipaggio [REDACTED] e [REDACTED] hanno riferito alla società di uno stato di alterazione del [REDACTED] collegato al fatto che il medesimo era caduto a causa di un rigonfiamento del pavimento danneggiando il display del proprio cellulare (cfr. docc. 11 e 12 ric., ma anche doc. 23 res. non oggetto di contestazione da parte della società datrice di lavoro).

Secondariamente non può non rilevarsi l'estrema incertezza degli accertamenti effettuati nei confronti del [REDACTED]. Infatti dalla documentazione allegata da parte ricorrente emerge che il test che la stessa società deduce essere stato effettuato alle ore 18.35 del 24 giugno 2019 risulta in realtà essere stato eseguito alle ore 18.04 (cfr. doc. 4 ric.), in orario incompatibile con la descrizione della vicenda di cui è causa che si legge in ricorso (avendo il [REDACTED] specificamente preso servizio alle ore 18.00); il secondo test, invece, asseritamente effettuato alle ore 18.45 risulta in realtà essere stato effettuato alle ore 18.14 (cfr. doc. 5 ric.). I riscontri cartacei rilasciati dall'apparecchio utilizzato per eseguire i test risultano inoltre stampati rispettivamente alle ore 18.41 e alle ore 18.21 e ciò induce a dubitare fortemente della loro riferibilità alla persona del [REDACTED], in quanto il test che dà conto di un tasso alcolico inferiore è stampato venti minuti prima di quello attestante un tasso alcolico superiore e in ogni caso prima dell'orario in cui, secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, sarebbe stato effettuato il primo test.



A ciò si aggiunge che il test effettuato da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa (Polstrada) alle ore 19.43 (cfr. doc.10 res.) è risultato del tutto negativo e ciò consente di dubitare fortemente che appena un'ora prima il Boccini fosse in uno stato di alterazione (alcolica) tale da non poter svolgere adeguatamente e in sicurezza le proprie mansioni.

Pertanto, a fronte di tale incerto quadro probatorio circa lo stato di alterazione alcolica del [REDACTED] e dell'accertamento di circostanze di fatto relative al contesto in cui tale stato di alterazione (non alcolica) sia maturato, deve concludersi per il rigetto del ricorso e l'annullamento della sanzione irrogata a parte resistente con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore inferiore a € 1100,00

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso e annulla la sanzione impugnata con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico;
- condanna [REDACTED] spa al pagamento a favore di [REDACTED] Fabrizio delle spese di lite che si liquidano in € 490,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Livorno, 10 giugno 2020

Il Giudice
dott. Federica Manfré

